

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016
681/2016/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 novembre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 settembre 2004, 173, recante "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 173/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante il "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II – Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", e s.m.i. (di seguito: RTDG 09/12);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2011, VIS 26/11 (di seguito: deliberazione VIS 26/11).

FATTO:

1. Con note 12 ottobre e 21 ottobre 2010, trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo infoanagrafica@autorita.energia.it, Integra S.r.l. (di seguito: Integra o società) ha comunicato di gestire il servizio di distribuzione di gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL) nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS). In

- risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte degli Uffici dell'Autorità, formulata con nota 15 novembre 2010 (prot. Autorità 37714), la società, con nota 19 novembre 2010 (acquisita con prot. Autorità 38243), ha dichiarato di aver attivato il servizio nella predetta località il 1 luglio 2007 e di non averne mai dato comunicazione all'Autorità, fino al 12 ottobre 2010, a causa di un'errata interpretazione del pertinente quadro regolatorio.
2. Pertanto, con deliberazione VIS 26/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, per la violazione dell'art. 12, comma 8, della deliberazione 173/04 e dell'art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla RTDG 09/12. Secondo detti articoli, i distributori di GPL devono comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito.
 3. Con lettera 23 marzo 2011 (acquisita con prot. Autorità 8272), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio e con nota 27 aprile 2011 (acquisita con prot. Autorità 11595) ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
 4. Con nota 27 gennaio 2016 (prot. Autorità 2340), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 5. Con nota 3 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 3201), Integra ha rinunciato all'audizione finale.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

A. Il contesto normativo

6. L'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04 obbligava gli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a gas diversi da quello naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, tra i quali il gas di petrolio liquefatti (GPL), a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito.
7. Identico obbligo è ribadito dall'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla RTDG 09/12, in vigore dal 1 gennaio 2009.

B. Argomentazioni di Integra

8. Con la citata nota 27 aprile 2011 (acquisita con prot. Autorità 11595), la società, in via principale, ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento per insussistenza dei presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, Integra – pur ammettendo l'omissione della suddetta comunicazione secondo la tempistica indicata dalle richiamate disposizioni – ha dedotto di aver comunque reso noto all'Autorità, con le citate note 12 ottobre e 21 ottobre 2010, di svolgere il servizio di distribuzione GPL nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS).

9. In via subordinata, la società ha chiesto – allegando idonea documentazione a supporto – che l’eventuale sanzione venisse irrogata nella misura minima edittale. In questo senso rileverebbero: 1) il “carattere lieve della violazione”, desumibile: a) dalla sua ridotta estensione territoriale limitata alla frazione Villa del Comune di Lozio che ha un esiguo numero di abitanti, pari a 210, di cui sono stati serviti da GPL 44 nell’anno 2008 e 51 nell’anno 2009; b) dalla breve durata della stessa, che sarebbe cessata al momento della trasmissione all’Autorità dei dati relativi alla “Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas per l’anno solare 2009”, ossia in data 28 giugno 2010; 2) la circostanza che la società, trasmettendo all’Autorità, nel corso dell’anno 2010, i dati relativi alla “Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas per l’anno solare 2009 e alla Sicurezza degli impianti di utenza a gas – Postcontatore” per l’anno termico 2009-2010, abbia comunque consentito all’Autorità di verificare il rispetto degli *standards* di sicurezza prescritti, con ciò attenuando le conseguenze dannose della violazione; 3) il fatto che la società non sia stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità e che, nel caso di specie, si sia sostanzialmente autodenunciata; 4) la scarsa consistenza del fatturato realizzato dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, misura e vendita di GPL nell’anno 2009 (pari a 33.423 euro).

C. Valutazione delle argomentazioni di Integra

10. Dagli elementi acquisiti agli atti è emerso che Integra si è resa responsabile della violazione dell’art. 12, comma 8 della deliberazione 173/04 e dall’art. 7, comma 8, della RTDG 09/12 non avendo comunicato all’Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l’avvio della gestione del servizio di distribuzione di GPL nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS). Il servizio è stato attivato il 1° luglio 2007, mentre la relativa comunicazione è pervenuta all’Autorità soltanto il 12 ottobre 2010.
11. Non può valere a scriminare la condotta dell’esercente la circostanza che questi abbia comunque trasmesso all’Autorità i dati relativi alla “Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas per l’anno solare 2009” nonché alla “Sicurezza degli impianti di utenza a gas – Postcontatore per l’anno termico 2009-2010”. La trasmissione di tali dati è, infatti, avvenuta rispettivamente in data 28 giugno 2010 ed in data 31 gennaio 2011 e quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalle disposizioni violate. La circostanza in parola e le altre circostanze che la società invoca in senso attenuante rilevano invece ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

12. L’articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
13. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Integra ha disatteso disposizioni preordinate ad attivare flussi informativi funzionali a consentire il monitoraggio dell'Autorità sulla gestione del servizio: la società si è venuta a trovare, quanto meno dal 1 luglio 2007 al 28 giugno 2010, nell'illecita situazione di svolgere il servizio nella frazione di Villa del Comune di Lozio (BS) senza consentire all'Autorità il monitoraggio della propria regolazione relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standards* di qualità commerciale, *standards* di sicurezza, disciplina *unbundling*), sottraendosi ai controlli che l'Autorità effettua per verificare il rispetto della suddetta regolazione. La gravità dell'infrazione è però significativamente attenuata dalla sua ridotta estensione territoriale e dal coinvolgimento di un numero assai esiguo di utenti.
14. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante, non potendo i fatti richiamati dalla società essere valutati che una sola volta nell'ambito del procedimento (art. 4, comma 2, Allegato A delibera ARG/com 144/08).
15. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di positiva considerazione è la circostanza che sia stata la stessa società a comunicare all'Autorità dal giugno 2010 dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas (con riferimento alla frazione Villa del Comune di Lozio - BS) e, con la richiamata nota 12 ottobre 2010, a comunicare all'Autorità lo svolgimento del servizio di distribuzione di GPL nella frazione del citato Comune.
16. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che Integra abbia maturato, per l'anno 2010, un fatturato pari a circa euro 37.000.
17. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 3.100 (tremilacent)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Integra S.r.l., agli obblighi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Integra S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 3.100 (tremilacent);

3. di ordinare, a Integra S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Integra S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Integra S.r.l. (partita iva 02077660989), Via M. Rigamonti 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS) e all'indirizzo PEC cert@pec.integra-srl.it e agli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, agli indirizzi PEC luigi.giuri@milano.pecavvocati.it e marco.massimino@milano.pecavvocati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni